

PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIVITÀ (P. A. I.)

2024/2025

Circolare Ministeriale n. 8- Roma. Prot. n. 561 del 6 marzo 2013

D.M. 27/12/2013 - "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" - Indicazioni operative

Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012

"Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica"

Decreto legislativo 66 del 13 aprile 2017 "Inclusione scolastica studenti con disabilità"

"È somma ingiustizia fare parti uguali tra diseguali"
(Don Milani)

Premessa

L'Istituto Comprensivo "Capraia e Limite", con il presente Piano per l'Inclusione, vuole rispondere alle nuove sfide che provengono dal mondo dell'educazione e realizzare in maniera adeguata una "Scuola di tutti e per tutti", rispondente alle reali necessità degli allievi, considerati nella loro unicità e diversità.

Per operare in modo pienamente inclusivo è necessario spostare l'attenzione dal concetto di integrazione a quello di inclusione: per rispondere realmente ai bisogni degli allievi con disabilità (con certificazione L. 104/92), DSA, stranieri e/o in situazione di svantaggio socio-culturale frequentanti l'Istituto, non basta, infatti, integrare le diversità. Non si tratta quindi di realizzare condizioni di normalizzazione, ma è necessario dare spazio alla ricchezza della differenza, mettendola al centro dell'azione educativa, così da trasformarla in risorsa per l'intera comunità scolastica. Per fare ciò, occorrono percorsi realmente inclusivi, buone prassi e competenze diffuse, in continua formazione.

La mission del nostro Istituto deve essere quella di far maturare *culture inclusive* per costruire una comunità accogliente, cooperativa e stimolante, che valorizzi la persona nella sua totalità e si faccia promotrice dei valori inclusivi. È necessario inoltre promuovere delle *politiche inclusive*, creando una comunità scolastica in cui tutti trovano supporto per ambientarsi e per valorizzare i propri punti di forza.

Tutto questo è, però, realizzabile solo se si mettono in campo delle buone *pratiche inclusive*, attraverso il coordinamento dell'apprendimento, progettando attività rispondenti alle diversità e alle unicità dei singoli alunni, nel rispetto dei ritmi di ognuno.

Occorre, pertanto, attualizzare quelli che sono i cinque pilastri dell'inclusione:

- individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni);
- personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati);
- strumenti compensativi;
- misure dispensative;
- impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

Il nostro Istituto si fa carico, dunque, di contestualizzarsi in un nuovo scenario socio-culturale che porta a dover riconsiderare approcci e modalità di intervento in relazione ai processi di inclusione scolastica. Nel realizzare una scuola su misura si persegue le finalità dell'Agenda 2030, in maniera particolareggiata il Goal 4 "Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti"

come primo passo necessario per conseguire anche gli altri 16 (si veda Prot. n. 1143 del 17 Maggio 2018 - *L'autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno*).

Riferimenti Normativi

● Costituzione Italiana 1° gennaio 1948

- Art. 3 «Riconosce la diversità come risorsa da valorizzare»

- Art. 38 «Tutti hanno diritto allo sviluppo della persona umana, anche gli inabili e i minorati; lo Stato deve rimuovere gli ostacoli che impediscono tale sviluppo»

● Legge n. 517/67

«Prevede la figura del docente di sostegno nella scuola dell'obbligo»

● Legge n. 118/71 «Chiude legislativamente le scuole speciali»

- Art. 27 «abbattimento barriere architettoniche adeguamento trasporti pubblici»

- Art. 28 «la frequenza scolastica è ammessa ai casi meno gravi»

● Decreti delegati n. 416; 417; 418; 419; 420 del 1974

● D.P.R. n. 970/75 istituzione di corsi biennali per assistere i disabili

● Legge L. n. 517/77 integrazione delle persone disabili nella scuola pubblica.

- Introduce e regolamenta il PEI

● Sentenza Corte Costituzionale n. 215/87

- Abolizione legge 118/71 art. 28 comma 3 «le scuole secondarie superiori non possono rifiutare l'iscrizione di nessun alunno H»

● L. n. 104/92 - Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

- Art. 3 – definizione della persona handicappata

- Art. 4 – accertamento dell'handicap da parte delle AASSL

- Art. 5 – diritti delle persone handicappate

- Art. 12 – diritto all'educazione e all'istruzione

- Art. 13 – integrazione scolastica

● O.M. n. 80 del 09/03/95 – norme per lo svolgimento degli scrutini

- Art. 13 – Valutazione degli alunni handicappati

● O.M. n. 90 del 21/05/01 – norme per lo svolgimento degli scrutini

- Art. 15 – Ribadisce quanto detto con l'O.M. del 09/03/95

● Legge 170 del 8 ottobre 2010 - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.

● D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011

- Regolamento applicativo della legge n° 170/10 sui diritti degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA). Il decreto porta in allegato le Linee-Guida rivolte ai docenti, che sono dichiarate parte integrante dello stesso decreto (art. 3).

● Linee guida indicate al DM n. 5669 - Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento

● Direttiva 27 dicembre 2012 - Strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'Inclusione Scolastica

● Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 - Indicazioni operative riguardanti la Direttiva del 27/12/2012

● D. lgs 13 aprile 2017, n. 62 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

● D. lgs 66/17 - Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107

● Prot. n. 1143 del 17 maggio 2018 – L'autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno

● Decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante ‘Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli

studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.

Tipologie di alunni con Bisogni Educativi Speciali

Dalla Direttiva del 27 dicembre 2012, si evince che “[...] ogni alunno, in continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici e/o sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta. Va quindi potenziata la cultura dell'inclusione, e ciò anche mediante un approfondimento delle relative competenze degli insegnanti curricolari, finalizzata ad una più stretta interazione tra tutte le componenti della comunità educante.”

Il MIUR ha identificato tre sotto-categorie di alunni con B.E.S.:

- 1.** Alunni con *disabilità* (per il cui riconoscimento è necessaria la presentazione della certificazione ai sensi della Legge 104/92);
- 2.** Alunni con *disturbi evolutivi specifici*, tra cui si inseriscono:
 - D.S.A. – *disturbi specifici dell'apprendimento* (per il cui riconoscimento è necessario presentare la diagnosi di D.S.A. ai sensi della legge 170/2010);
 - *Deficit di linguaggio*;
 - *Deficit delle abilità non verbali*;
 - *Deficit della coordinazione motoria*;
 - ADHD – *deficit di attenzione e di iperattività*;
- 3.** Alunni in situazione di *svantaggio sociale, culturale e linguistico*.

NORMATIVA/ MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE ALUNNI con BES E DOCUMENTAZIONE INCLUSIONE

Tipologia alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)	Normativa di riferimento (Tutte le tipologie di alunni BES sono disciplinate dalla Direttiva Ministeriale del 27/12 2012)	Modalità di individuazione	Documentazione e/o interventi in presenza o assenza di diagnosi
Alunni con disabilità	Legge 104/1992	Certificazione ASL	<p>La documentazione comprende:</p> <p>Il fascicolo personale dell'alunno: raccolta di tutti i documenti utili a ripercorrere la storia dell'alunno.</p> <p>L'insegnante di sostegno richiede il fascicolo all'inizio dell'anno scolastico e lo aggiorna in corso d'anno, con tutti i nuovi documenti prodotti. Il fascicolo è conservato in segreteria e deve essere inoltrato alla scuola di ingresso di ordine e grado superiore.</p> <p>Il fascicolo comprende:</p> <ul style="list-style-type: none">· Il verbale di accertamento della disabilità;· La Diagnosi Funzionale (DF)

		<p>Raccolta di dati anamnestici, clinico- medici, familiari e sociali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Storia clinica dell'alunno; 2) diagnosi clinica e situazione attuale; 3) conseguenze funzionali ed effetti riscontrati e/o prevedibili (difficoltà, precauzioni, farmaci, interventi riabilitativi, protesi e controlli, operatori sanitari di riferimento); 4) situazione familiare/persone di riferimento. <p>Il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) compilato secondo gli assi previsti dal D.P.R. 24/2/94 art.4:</p> <p>Asse cognitivo</p> <p>Asse affettivo-relazionale ecc...</p> <p>Il P.D.F. dovrà essere aggiornato, come disposto dal comma 8 dell'art. 12 della legge 104 del 1992, a conclusione della scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, e all'inizio di ogni ciclo d'istruzione successivo.</p> <p>Il piano Educativo Individualizzato (PEI) Principale strumento di lavoro, nel quale vengono fissati i livelli di competenza nelle varie aree rispetto agli obiettivi e la Programmazione Educativa Individualizzata che deve contenere:</p> <p>I dati anamnestici, clinico-medici dell'alunno;</p> <p>I fattori bio-psico-sociali e familiari di influenza;</p> <p>La storia clinica;</p> <p>La situazione iniziale (potenzialità, difficoltà, precauzioni, farmaci, interventi riabilitativi, controlli degli operatori sanitari di riferimento ecc...);</p> <p>La situazione familiare;</p> <p>La situazione scolastica;</p> <p>L'analisi delle varie aree di apprendimento: Area affettivo-relazionale, area neuro-psicologica, area dell'autonomia, aree disciplinari (linguistico-espressiva, logico-matematica, antropologica...)...</p> <p>La Programmazione Didattica Individualizzata, in senso operativo.</p> <p>Il PEI rappresenta l'atto successivo alla Diagnosi Funzionale ed svolge due importanti funzioni:</p>
--	--	--

			<p>approfondisce le componenti cliniche della D.F., con informazioni aggiuntive derivanti dalla scuola e dalla famiglia;</p> <p>definisce gli elementi chiave che dovranno accompagnare la programmazione educativa per la piena realizzazione dell'inclusione scolastica.</p> <p>L'elaborazione della Programmazione Educativa Individualizzata assume un carattere orientativo e non prescrittivo, avvalendosi anche dei contributi da parte degli operatori dell'Unità Multidisciplinare dell'Età Evolutiva. La programmazione sarà soggetta a verifica dal punto di vista operativo nel corso dell'anno scolastico. Il Consiglio di classe si riserva quindi di apportare revisioni qualora se ne ravvisi la necessità, tenendo conto anzitutto delle potenzialità e/o difficoltà dell'allievo e in generale, dell'andamento della programmazione della classe.</p> <p>Il documento vincola al segreto professionale chiunque ne venga a conoscenza (art. 622 C.P.). Esso va conservato all'interno del fascicolo personale dell'alunno, con facoltà di visione da parte degli operatori che si occupano dello stesso.</p> <p>A conclusione dell'anno scolastico è necessario redigere:</p> <p>La Relazione finale degli interventi educativi e didattici;</p> <p>La richiesta assistenti.</p> <p>Tali documenti, come previsto dal DPR del 24/02/1994, hanno lo scopo di rilevare le difficoltà e le potenzialità funzionali dello studente con disabilità, allo scopo di poter elaborare percorsi di autonomia, di socializzazione e di apprendimento mirati e rispondenti.</p> <p>(Tale documentazione con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 66/2017 subirà delle modifiche)</p>
Alunni con disabilità	<p>D. lgs. n. 66/2017 (Si veda Allegato)</p> <p>Decreto legislativo n. 66 del 2017, come modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, recante “Disposizioni</p>	Certificazione ASL	<p>Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica:</p> <p>La domanda per l'accertamento della disabilità in età evolutiva di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 va presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che dà riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.</p> <p>Il Profilo di funzionamento, che comprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-</p>

	<p>integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”)</p>	<p>funzionale è redatto dall’unità di valutazione multidisciplinare, composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona; b) uno specialista in neuropsichiatria infantile; c) un terapista della riabilitazione; d) un assistente sociale o un rappresentante dell’Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto. <p>N.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI; b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l’inclusione scolastica; c) è redatto con la collaborazione dei genitori della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell’amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata; d) è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell’infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. <p>Piano educativo individualizzato (PEI) è a cura dell’istituzione scolastica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l’alunna o l’alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare; b) tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento; c) individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell’interazione, dell’orientamento e delle autonomie;
--	--	---

			<p>d) esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;</p> <p>e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;</p> <p>f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;</p> <p>g) è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione;</p> <p>h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.</p>	
Disturbi Specifici dell'Apprendimento: DSA (dislessia, discalculia, disgrafia e disortografia)	Legge 170/2010	Certificazione ASL	<p>IN PRESENZA DI DIAGNOSI:</p> <p>Didattica individualizzata e/o personalizzata;</p> <p>Elaborazione del Piano Didattico Personalizzato comprendente:</p> <p>Utilizzo di strumenti compensativi che possano prevedere anche l'uso delle tecnologie informatiche e di strumenti di apprendimento alternativi quali:</p> <p>tavola pitagorica</p> <p>tabella delle misure, tabelle delle formule;</p> <p>calcolatrice;</p> <p>registratore;</p> <p>cartine geografiche e storiche;</p>	<p>IN ASSENZA DI DIAGNOSI:</p> <p>I docenti che dovessero rilevare, in seguito ad osservazioni casuali e sistematiche del gruppo classe, alunni con difficoltà fonologiche, di ordine spaziale/temporale, di memorizzazione, di calcolo, di attenzione, dovranno effettuare il seguente percorso:</p> <p>Raccogliere i dati predittivi</p> <p>Fissare un colloquio con i genitori per comunicare i risultati dell'osservazione e invitarli a consultare uno specialista per un'eventuale consulenza, presso il</p>

		<p>software e tabelle di memoria di ogni tipo;</p> <p>computer con programmi di videoscrittura, con correttore ortografico e sintesi vocale, commisurati al singolo caso;</p> <p>cassette o CD registrati (dagli insegnanti, dagli alunni e/o allegate ai testi);</p> <p>MP3;</p> <p>LIM;</p> <p>dizionari di lingua straniera computerizzati; traduttori;</p> <p>mappe concettuali, schemi esemplificativi, parole chiave, rubriche;</p> <p>possibilità d'uso di testi ridotti o per contenuto o per quantità di pagine corredati di CD e libri “digitali”, audiolibri ecc...;</p> <p>organizzazione di interrogazioni programmate.</p> <p>Dispensa da alcune prestazioni in maniera commisurata alle necessità individuali e all'entità del disturbo di apprendimento evidenziato da ogni singolo alunno, e solo quando strettamente necessario.</p> <p>Dispensa da:</p> <p>lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, lettura di consegne, uso del vocabolario, studio mnemonico delle tabelle;</p>	<p>Servizio sanitario Nazionale</p> <p>Compilare i modelli della richiesta di valutazione per sospetto DSA da inviare alla ASL</p> <p>Visionare la certificazione di DSA, se rilasciata dalla ASL, comunicarla in Presidenza dove verrà deposita per la tutela della privacy</p> <p>Intervenire come previsto dalla Legge 170.</p>
--	--	---	--

			<p>dallo studio delle lingue straniere in forma scritta (nel caso di disturbo severo e se ritenuto indispensabile)</p> <p>da quelle attività che possano rischiare di far abbassare il livello di autostima e ridurre la fiducia nelle capacità possedute.</p> <p>I docenti, poi, nel rispetto delle difficoltà dei suddetti alunni, adotteranno forme di verifica e valutazione adeguate alle specifiche difficoltà e potenzialità, incrementando la comunicazione e la collaborazione con le famiglie.</p>	
ADHD	Nota ministeriale 6013/2009	Certificazione ASL	<p>Si fa seguito alla circolare MIUR n°4089 del 15 giugno 2010, con la quale sono state fornite puntuale indicazioni riguardo alla integrazione scolastica degli alunni affetti da ADHD (Disturbo da deficit di attenzione/ iperattività) e, al fine di agevolare ulteriormente gli operatori scolastici che si trovano ad affrontare le problematiche derivanti dalla presenza di tali alunni nelle classi, si richiama l'opportunità che ciascuna istituzione scolastica interessata rediga un Documento Personalizzato per gli alunni affetti da tale disturbo così come previsto per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).</p> <p>Come è noto, infatti, la didattica personalizzata, anche sulla base di quanto indicato nella Legge 53/2003 e nel Decreto legislativo 59/2004, calibra l'offerta didattica attraverso l'impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche, tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo in ogni alunno.</p> <p>L'uso dei mediatori didattici, l'attenzione agli stili di apprendimento, l'adozione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, si pongono nell'ottica di promuovere un apprendimento significativo, anche con l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere. Il documento di cui sopra dovrebbe appunto</p>	

			<p>contenere, oltre ai dati anagrafici dell’alunno, l’indicazione degli strumenti compensativi/ dispensativi adottati nelle diverse discipline, al fine di garantire il successo formativo, nonché le modalità di verifica che si intendono adottare.</p> <p>Tale documento dovrà essere, inoltre, redatto in collaborazione con la famiglia dell’alunno e i Centri diagnosi e cura per l’ADHD presenti sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità ovvero la Unità Sanitaria competente per il territorio, e successivamente ridiscusso in corso d’anno per rivedere e riformulare il relativo piano didattico.</p> <p>Si sottolinea infine l’esigenza che tale documentazione venga trasmessa dagli insegnanti al team docente dell’ordine di scuola successivo per garantire la continuità delle valutazioni delle azioni da adottare.</p> <p>Le segreterie didattiche sono incaricate di segnalare tempestivamente ai responsabili di classe ogni nuova certificazione, anche in corso d’anno, che documenti eventuale comorbilità.</p> <p>Si ribadisce inoltre l’importanza della precoce individuazione del disturbo a partire dalla Scuola dell’Infanzia, in modo da consentire alle istituzioni scolastiche di intervenire in modo adeguato aiutando il bambino a sostenere una buona scolarizzazione.</p>
Svantaggio linguistico e culturale	Le nuove Linee Guida per l’inclusione degli alunni stranieri del febbraio 2014 – Nota Miur 19/02/2014 – D.M. 27/12/2012 (aggiornate al 2022 attraverso la nota 4233)	Individuazione da parte dei docenti del Consiglio di classe	È necessario porre attenzione ai fattori che influenzano il contesto scolastico, individuando i facilitatori e le barriere che spesso condizionano lo sviluppo delle abilità sociali e di apprendimento dei discenti; attuare una politica di inclusione basata sulla piena partecipazione di tutti e sul concetto di equità, attraverso strumenti di inclusione privilegiati quali: Il Piano Annuale per l’Inclusione (PAI) riassuntivo della politica inclusiva della scuola; Il Piano Didattico Personalizzato (PDP). Il PDP non è più inteso solo come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi ma come strumento avente lo scopo di definire, monitorare e documentare (secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile partecipata) le strategie d’intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti. In esso si potranno includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi di attesa in uscita, strumenti programmatici...

			<p>Il percorso individualizzato e/o personalizzato dovrà essere attivato dall'intero Consiglio di classe (docenti curriculari e di sostegno congiuntamente) e nelle scuole primarie, da tutti i componenti del team docenti; esso darà luogo al PDP, firmato:</p> <p>dal Dirigente scolastico;</p> <p>da tutti i docenti di classe;</p> <p>dalla famiglia (in caso di dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di includere nel PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia stessa).</p> <p>Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzando, le decisioni assunte sulla base di segnalazioni dei servizi sociali, su quanto comunicato dalle famiglie e su considerazioni pedagogiche e didattiche. Per la realizzazione piena ed efficace del processo di inclusione è rilevante l'apporto, anche sul piano culturale, del modello diagnostico ICF (International Classification of Functioning) dell'OMS, che considera la persona nella sua totalità, in una prospettiva biopsico-sociale. Fondandosi sul profilo di funzionamento e sull'analisi del contesto, il modello ICF consente di individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) dell'alunno prescindendo da preclusive tipizzazioni.</p>
<p>Alunni in situazione di svantaggio continuativo o temporaneo che evidenziano:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Disturbi Evolutivi Specifici; · Deficit del linguaggio e/o delle abilità non verbali; · Deficit della coordinazione motoria; · Deficit dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD); 	<p>D.M. 27 dicembre 2012</p>	<p>Individuati dai docenti del Consiglio di classe sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e per i quali, se ritenuto opportuno, è necessaria l'adozione della personalizzazione della didattica ed eventualmente l'adozione dei mezzi compensativi e dispensativi previste dalla Legge 170/2010</p>	<p>Si fa riferimento anche a quanto previsto dalla Legge 170/2010.</p>

<ul style="list-style-type: none"> · Disturbo oppositivo - provocatorio (DOP); · Svantaggio socioeconomico, linguistico - culturale e comportamentale. 			
--	--	--	--

VALUTAZIONE ALUNNI con BES
(Si veda Area Valutazione del PTOF)

IL PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIONE

Con la Nota Ministeriale prot.1551 del 27 giugno 2013, il MIUR fornisce indicazioni sul **Piano Annuale per l'Inclusività**, richiamando, nello specifico, la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e la C.M. n.8 del 2013 prot. 561 “*Strumenti di interventi per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica*”. *Indicazioni operative*. Per il tramite della Nota, si affinano le caratteristiche salienti del PAI, che le istituzioni scolastiche, così come affermato nella C.M. n. 8, sono tenute a redigere al termine di ogni anno scolastico, esattamente entro il mese di giugno.

Il PAI rappresenta uno strumento che permette alle scuole di progettare la propria offerta formativa in senso inclusivo, spostando l'attenzione dal concetto di integrazione a quello di inclusione. La scuola ha quindi il dovere di proporre il PAI, relazionando sul processo di inclusività messo in atto in itinere e presentare una previsione globale di miglioramento che intende conseguire attraverso tutte le specifiche risorse che possiede.

Il documento è deliberato dal Collegio dei docenti e costituisce parte integrante del PTOF d'Istituto. La parte prima del PAI – analisi dei punti di forza e di criticità – contiene i dati relativi solo ed esclusivamente all'anno scolastico 2023 – 2024, rilevati tra settembre 2023 e giugno 2024, mentre la Parte Seconda – obiettivi di incremento dell'inclusività proposti per il prossimo anno – riporta le proposte operative di miglioramento che, concretamente, si intendono attuare nell'anno scolastico successivo 2024–2025, tra settembre 2024 e giugno 2025.

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità

Rilevazione dei BES presenti:	n°
Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)	21 tot
Minorati vista	1
Minorati udito	2
Psicofisici	18
<i>Disturbi evolutivi specifici</i>	50 totale
DSA	22
ADHD/DOP	7
Borderline cognitivo	4
Altro (difficoltà scolastiche generiche)	17
<i>Svantaggio (indicare il disagio prevalente)</i>	<u>45 totale</u>

Svantaggio socio-culturale	4
Socio-economico/linguistico culturale	6
Linguistico-culturale	11
Disagio comportamentale/relazionale	5
Altro	19
	Totali
	116
	% su popolazione scolastica
	17,7 %
N° PEI redatti dai GLHO	21
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria	33
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria	28

Risorse professionali specifiche	<i>Prevalentemente utilizzate in...</i>	Sì / No
Insegnanti di sostegno	Attività individualizzate e di piccolo gruppo	Sì
	Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.)	Sì
AEC	Attività individualizzate e di piccolo gruppo	Sì
	Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.)	Sì
Assistenti alla comunicazione	Attività individualizzate e di piccolo gruppo	NO
	Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.)	NO
Funzioni strumentali / coordinamento		1 docente
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)		/
Psicopedagogisti e affini esterni/interni		1
Docenti tutor/mentor		/
Altro:		/
Altro:		/

Coinvolgimento docenti curricolari	<i>Attraverso...</i>	Sì / No
Coordinatori di classe e simili	Partecipazione a GLI	Sì
	Rapporti con famiglie	Sì
	Tutoraggio alunni	Sì
	Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva	Sì
	Altro:	/
Docenti con specifica formazione	Partecipazione a GLI	Sì
	Rapporti con famiglie	Sì
	Tutoraggio alunni	Sì
	Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva	Sì
	Altro:	/
Altri docenti	Partecipazione a GLI	NO
	Rapporti con famiglie	Sì
	Tutoraggio alunni	Sì
	Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva	Sì
	Altro:	/

Coinvolgimento personale ATA	Assistenza alunni con disabilità	Sì			
	Progetti di inclusione / laboratori integrati	No			
	Altro:	/			
Coinvolgimento famiglie	Informazione /formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva	Sì			
	Coinvolgimento in progetti di inclusione	Sì			
	Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante	Sì			
	Altro:	/			
Rapporti con servizi sociosanitari territoriali e istituzioni deputate alla sicurezza. Rapporti con CTS / CTI	Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità	Sì			
	Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili	Sì			
	Procedure condivise di intervento sulla disabilità	Sì			
	Procedure condivise di intervento su disagio e simili	Sì			
	Progetti territoriali integrati	Sì			
	Progetti integrati a livello di singola scuola	Sì			
	Rapporti con CTS / CTI	Sì			
	Altro:	/			
Rapporti con privato sociale e volontariato	Progetti territoriali integrati	Sì			
	Progetti integrati a livello di singola scuola	Sì			
	Progetti a livello di reti di scuole	Sì			
Formazione docenti	Strategie e metodologie educativo-didattiche / gestione della classe	Sì			
	Didattica speciale e progetti educativo-didattici a prevalente tematica inclusiva	Sì			
	Didattica interculturale / italiano L2	Sì			
	Psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)	Sì			
	Progetti di formazione su specifiche disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali...)	Sì			
	Altro:	NO			
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:	0	1	2	3	4
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo				X	
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti				X	
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;				X	
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all'interno della scuola					X
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all'esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti;				X	
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano l'organizzazione delle attività educative;					X
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi;					X
Valorizzazione delle risorse esistenti					X
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione				X	
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l'ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo.					X
Altro:					
Altro:					

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici

Parte II – Obiettivi di incremento dell'inclusività proposti per il corrente anno

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc..)

GLI: Rilevazioni BES presenti nella scuola; rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola in collaborazione con il nucleo di valutazione interno; raccolta e coordinamento delle proposte formulate sugli allievi BES; elaborazione di una proposta di PAI (Piano Annuale per l'Inclusività) riferito a tutti gli alunni con BES, Raccolta Piani di Lavoro (PEI e PDP) relative ai BES da redigere con supporto/apporto dei:

Consigli di classe/interclasse/intersezione, i quali avranno i seguenti compiti: individuazione casi in cui sia necessaria e opportuna l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative; rilevazione di tutte le certificazioni non DVA e non DSA; rilevazione alunni BES di natura socio-economica e/o linguistico-culturale; produzione di attenta verbalizzazione delle considerazioni psicopedagogiche e didattiche che inducono ad individuare come BES alunni non in possesso di certificazione; definizione di interventi didattico-educativi; individuazione strategie e metodologie utili per la realizzazione della partecipazione degli studenti con BES al contesto di apprendimento; definizione dei bisogni dello studente; progettazione e condivisione progetti personalizzati; individuazione e proposizione di risorse umane strumentali e ambientali per favorire i processi inclusivi; strutturazione di un orario adatto ai bisogni effettivi degli alunni; stesura e applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP); collaborazione scuola-famiglia-territorio; condivisione con insegnante di sostegno (se presente).

Docenti di sostegno: Partecipazione alla programmazione educativo-didattica; supporto al Consiglio di Classe/interclasse/intersezione nell'assunzione di strategie e tecniche metodologiche e didattiche inclusive; interventi sul piccolo gruppo con metodologie particolari in base alla conoscenza degli studenti; rilevazione casi BES; coordinamento stesura e applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP).

Collegio Docenti: su proposta del GLI delibera del PAI; esplicitazione nel PTOF di un concreto impegno programmatico per l'inclusione; esplicitazione di criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti; impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a livello territoriale.

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti:

Saranno forniti ai docenti curricolari e ai docenti di sostegno corsi di formazione interna e/o esterna sui temi di inclusione e integrazione e sulle disabilità presenti nella scuola.

Lo scopo è quello di promuovere una formazione affidata alla partecipazione degli insegnanti, coinvolti non come semplici destinatari, ma come professionisti che riflettono e attivano modalità didattiche orientate all'integrazione efficaci nel normale contesto del fare scuola quotidiano.

Si propongono, pertanto, per il corrente anno scolastico e/o per gli anni successivi, l'attuazione di interventi di formazione su:

- metodologie didattiche e pedagogia inclusiva;
- strumenti compensativi e dispensativi per l'inclusione;
- nuove tecnologie per l'inclusione;
- strumenti di osservazione per l'individuazione dei bisogni;
- Gruppo dei pari e apprendimento cooperativo come strategia compensativa per i BES;
- DSA/BES/ADHD/DISTURBI EMOTIVO-RELAZIONALI in collaborazione con l'ASL TOSCANA CENTRO;
- Italiano L2 in collaborazione con l'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa: Ufficio Politiche per i Migranti;
- LIFE SKILLS in collaborazione con l'ASL TOSCANA CENTRO

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive

La scuola deve garantire il diritto all'apprendimento di tutti gli alunni.

“L'esercizio di tale diritto comporta da parte dei docenti un particolare impegno in relazione agli stili educativi, al ripensamento della trasmissione-elaborazione dei saperi, ai metodi di lavoro, alle strategie di organizzazione delle attività in aula; il tutto si traduce nel passaggio, dalla scuola dell'insegnare alla scuola dell'apprendere che tiene insieme l'importanza dell'oggetto culturale e le ragioni del soggetto.”

La valutazione è un momento fondamentale del processo educativo ed assume un carattere informativo e formativo per gli alunni e le loro famiglie, che permette di promuovere un dialogo tra scuola e famiglia e favorisce il recupero e lo sviluppo delle abilità da acquisire. Consapevole dell'unicità di ogni singolo alunno, il nostro Istituto offre risposte differenziate per soddisfare i bisogni e fra raggiungere a ciascuno gli obiettivi prefissati.

Tempi e strumenti La valutazione è un percorso che precede, accompagna e segue le attività delle diverse discipline. Affinché questo sia corrispondente agli obiettivi didattici previsti, i docenti analizzano il contesto socio-culturale degli alunni per conoscere i prerequisiti didattici, le abilità specifiche, le potenzialità personali e predisporre il percorso didattico-formativo maggiormente adatto ad ognuno. Il processo di verifica che avviene durante tutto il percorso di apprendimento per far raggiungere agli alunni il successo formativo, prevede:

prove iniziali o di ingresso per verificare il grado di inserimento e socializzazione (nella Scuola dell'Infanzia) e le competenze già possedute dagli alunni (nella Primaria e nella Secondaria);

verificare in itinere per rilevare il grado di interesse e di partecipazione alle attività e le competenze nei vari ambiti (Scuola dell'Infanzia) e controllare che gli alunni non abbiano difficoltà nell'apprendimento (Scuola Primaria e Secondaria);

prove finali, per accettare il livello di autonomia e di socializzazione e il raggiungimento delle competenze acquisite scuola dell'infanzia) e che gli alunni abbiano appreso i contenuti delle diverse attività e le competenze previste (Scuola Primaria Secondaria).

Per permettere ad ogni alunno di raggiungere gli obiettivi prefissati, vengono proposte diverse attività che abituano gli alunni a lavorare sia individualmente che in gruppo e permettono di sviluppare un metodo di valutazione personale: attraverso l'osservazione diretta, la raccolta di elementi relativi a comportamenti, atteggiamenti e strategie operative, verifiche orali individuali e/o collettive, verifiche scritte soggettive e/o oggettive. Il nostro Istituto attua una valutazione trasparente perché condivide con le famiglie e gli alunni i criteri valutativi attraverso la comunicazione alle famiglie: comunicazione scritta, colloqui individuali e/o collettivi con i docenti, consegna e illustrazione delle schede di valutazione quadriennale da parte dei docenti.

Criteri Si ricorda che la valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria di ogni docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni e concorre, con la sua finalità anche formativa, ai processi di auto valutazione degli alunni medesimi attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascuno. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal POF e dalla progettazione di classe. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.(art. 1, 2, 3, 4 DPR 122/2009).

Modalità La valutazione quadriennale non deve essere il risultato della media aritmetica delle varie prove sostenute dall'alunno/a; la valutazione è un processo complesso che si avvale, oltre che delle verifiche disciplinari e interdisciplinari, anche:

- . dei punti di partenza
- . dei progressi conseguiti durante il periodo
- . del potenziale
- . dello stile cognitivo
- . delle attitudini
- . degli interessi
- . degli atteggiamenti
- . delle motivazioni
- . delle condizioni ambientali, fisiche ed emotive
- . dell'efficacia dell'azione formativa
- . della diagnosi DSA/ADHD/DISTURBI EVOLUTIVI
- . della certificazione di disabilità
- . della cittadinanza/lingua-madre

La valutazione, quindi, deve tener conto delle prestazioni, del percorso individuale di ciascun alunno/a e del suo impegno.

Durante il corso dell'anno scolastico ogni docente:

attua la valutazione nella sua dimensione formativa, come processo che aiuta l'alunno/a a crescere, evitandone il carattere sanzionatorio e selettivo; considera la valutazione come autoregolazione dell'attività didattica dal momento che la valutazione è un processo che registra come gli alunni stanno cambiando attraverso la raccolta di informazioni in itinere che permettono

anche la stima dell'efficacia delle strategie formative adottate e l'eventuale adeguamento/rimodulazione della progettazione; utilizza prove di verifica scritte, orali e pratiche, coerenti con i curricoli d'Istituto, tali da consentire la misurare le prestazioni degli alunni; somministra prove costruite, in proprio, ed anche in team, in base al percorso affrontato; decide, in proprio o in team, la modalità di valutazione (voto, voto con giudizio...) delle prove ufficiali di verifica; usa, se le ritiene utili, le Prove Invalsi somministrate ufficialmente negli anni precedenti; anche in questo caso è preferibile assegnare i voti usando criteri uguali almeno a classi parallele.

Ciascun insegnante avrà particolare attenzione nel costruire e valutare, in proprio o in gruppo, prove per:

- Alunni con disabilità tenendo presente il loro P.E.I.;
- Alunni con certificazione DSA/ADHD, per i quali il Consiglio di Classe dovrà prevedere un Piano Didattico Personalizzato (PDP) in cui siano evidenziate misure dispensative e strumenti compensativi;
- Alunni non italofoni per i quali è possibile predisporre un Piano Didattico Personalizzato (PDP) in cui siano selezionati contenuti ed individuati i nuclei di apprendimento portanti.
- Alunni con difficoltà di apprendimento per i quali potrà prevedere un Piano Personalizzato (PDP) interdisciplinare, multidisciplinare, di disciplina, di area o di parte di una disciplina.

L'Istituto si attiene alle disposizioni di legge per somministrare le prove. I Dipartimenti predispongono prove di verifica in entrata da somministrare agli alunni delle classi prime della Scuola Primaria e della Scuola secondaria di I Grado per valutare, rispettivamente, i pre-requisiti e le abilità di base.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all'interno della scuola:

Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali all'inclusione, al successo della persona attraverso:

- Attività laboratoriali (learning by doing)
- Attività per piccoli gruppi (cooperative learning)
- Tutoring
- Classi aperte
- Attività individualizzata

Relativamente ai PEI e ai PDP il Consiglio di Classe/interclasse e intersezione, ed ogni insegnante in merito alla disciplina di competenza, affiancati e supportati dall'insegnante di sostegno metteranno in atto, già dalle prime settimane dell'anno scolastico, le strategie metodologiche necessarie ad una osservazione iniziale attenta (test, lavori di gruppo, verifiche, colloqui, griglie) che consenta di raccogliere il maggior numero di elementi utili alla definizione e al conseguimento del percorso didattico inclusivo.

Le F.S. dell'area 4 e il referente Intercultura si occuperanno della rilevazione dei BES presenti nell'Istituto raccogliendo le documentazioni degli interventi educativo didattici definiti.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all'esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti:

Nel nostro Istituto è attivo un gruppo di lavoro, in collaborazione con la ASL TOSCANA CENTRO, che ha lo scopo di intraprendere un percorso di formazione e consulenza in materia di disturbi dell'apprendimento.

Attiva è la collaborazione con l'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, Ufficio Politiche per i Migranti che attiva percorsi di mediazione linguistica per gli alunni non italofoni e le loro famiglie.

Saranno incrementate la collaborazione con le associazioni presenti sul territorio e la partecipazione a progetti con altre scuole.

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano l'organizzazione delle attività educative:

La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all'interno dell'istituto; perciò viene coinvolta dal nostro istituto attivamente nelle pratiche inerenti l'inclusività.

La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini dell'effettiva collaborazione.

Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà e alla progettazione educativo/didattica dei Consigli di Classe, interclasse ed intersezione per favorire il successo formativo dello studente. In accordo con le famiglie vengono individuate modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio. Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi anche attraverso:

- la condivisione delle scelte effettuate
- l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento
- il coinvolgimento nel GLI
- il coinvolgimento nella redazione dei PDP.

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi:

In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con Bisogni Educativi Speciali, viene elaborato un PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità – BES1).

Nel PDP vengono individuati gli obiettivi specifici d'apprendimento, le strategie e le attività educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà socio/assistenziali o educative territoriali, le modalità di verifica e valutazione.

Per ogni soggetto si è provveduto a costruire un percorso finalizzato a:

- rispondere ai bisogni di individuali
- monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni
- monitorare l'intero percorso
- favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità.

La nostra Istituzione scolastica ha previsto, inoltre, una serie di attività finalizzate a sostenere e facilitare il processo di inclusione delineato nel PAI.

In particolare, a sostegno delle azioni programmate si prevede l'intervento dello psicologo che opererà fornendo attività di consulenza.

Si promuoveranno, ulteriormente, una serie di attività/progetti, che i docenti dell'I.C. predispongono per gli alunni con BES. I progetti scelti ed elencati nella tabella allegata al presente piano sono da intendersi come strategie per innalzare il livello di inclusività degli alunni con BES e, proprio per tale motivo, saranno svolti insieme ai compagni della classe/sezione di appartenenza. Naturalmente, i docenti opereranno la scelta della progettualità in rapporto alle attitudini di ciascun alunno.

I docenti referenti, pur concordando nella scelta degli obiettivi formativi e delle modalità di verifica del progetto, possono procedere autonomamente nella realizzazione delle attività previste per ciascun dei tre ordini di scuola.

Va evidenziato che si possono coinvolgere in uno stesso gruppo alunni di età diverse (classi aperte), secondo i criteri di flessibilità previsti nel PAI.

Per ulteriori chiarimenti, si rimanda alla consultazione dei progetti, elencati in tabella, che saranno allegati al PTOF 2022/2025.

Valorizzazione delle risorse esistenti:

Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola:

Docenti di sostegno, docenti curricolari, docenti formati DSA, docenti animatori digitali (Scuola Primaria e Scuola Secondaria I grado), docenti formati BES.

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione:

L'eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili richiede l'articolazione di un progetto globale che valorizzi prioritariamente le risorse della comunità scolastica e definisca la richiesta di risorse aggiuntive per realizzare interventi precisi. Le proposte progettuali, per la metodologia che le contraddistingue, per le competenze specifiche che richiedono necessitano di risorse aggiuntive e non completamente presenti nella scuola.

L'istituto necessita di:

- finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli interventi di ricaduta su tutti gli alunni;
- assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni con disabilità;
- risorse umane per l'organizzazione e la gestione di progetti pomeridiani e laboratori informatici, specialmente dove sono indispensabili strumenti compensativi;
- costituzione di reti di scuole in tema di inclusività.

La scuola utilizza per l'inclusione scolastica le seguenti risorse aggiuntive:

- Piano Integrato di Zona (PEZ)
- Collaborazione con Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa: Ufficio Politiche per i Migranti.

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l'ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo:

Nel nostro Istituto grande importanza viene data all'accoglienza: per i futuri alunni vengono realizzati progetti di continuità, mirati all'integrazione, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi possano vivere con minore ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola.

Il PAI che si intende proporre trova il suo sfondo integratore proprio nel concetto di "continuità". Tale concetto si traduce nel sostenere l'alunno nella sua crescita personale e formativa.

Valutate le disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, la Commissione Formazione Classi provvederà al loro inserimento nella classe più adatta.

Classi aperte e tutoraggio degli alunni più grandi verso gli alunni delle classi inferiori contribuiscono a rendere fattivo e costruttivo l'inserimento nel contesto scolastico.

Allegati:

n. 20 PEI redatti dai GLHO

n. 23 PDP alunni con BES redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria

n. 7 PDP alunni con BES redatti dai Consigli di classe senza certificazione sanitaria

Tabella progetti // laboratori per l'inclusività

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l'Inclusione in data 28 GIUGNO 2024.

Tabella attività di laboratorio/progetti PAI 2024/2025

PROGETTI	ORDINE	SOGGETTI COINVOLTI	ORARIO DI SVOLGIMENTO
ATTIVITÀ PSICOMOTORIA	S. I. S.P. S.S. I Grado	Docenti curricolari Docenti di ed. fisica Esperti Esterni	Curricolare
LABORATORI DI MUSICA/TEATRO E DANZA	S. P. S.S. I Grado	Esperti esterni	Curricolare
PROGETTO DI ITALIANO L2. LABORATORIO LINGUISTICO “CONOSCERE E COMUNICARE” (PER ALUNNI NON ITALOFONI)	S.P. S.S.I Grado	Tutti i docenti che elaborano un progetto di plesso e/o di classe	Curricolare
PROGETTO CONTINUITÀ	S.I. S.P. S.S. I Grado	Tutti i docenti dell'istituto	Curricolare
Piano di recupero/consolidamento degli apprendimenti “Nessuno escluso”; “Esame, non ti temiamo!”	S.S.I Grado	Tutti i docenti dell'istituto	Extracurricolare
PROGETTO PSICOEDUCATIVO PER PREVENIRE E COMBATTERE IL DISAGIO EMOTIVO	S.P. S. S. I Grado	Esperto esterno	Aggiuntivo

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 28 giugno 2024

Revisione 26 Maggio 2023

La Referente GLI

Parri Jessica

Il Presidente/Dirigente

Dottor Manuel Salvaggio

ALLEGATO

<p>Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.</p>	<p>Decreto legislativo n. 66 del 2017, come modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.</p>
<p style="text-align: center;">Capo I Principi generali</p>	<p style="text-align: center;">Capo I Principi generali</p>
<p style="text-align: center;">Art. 1. Principi e finalità</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1. Principi e finalità</p>
<p>1. L’inclusione scolastica:</p> <p>a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all’autodeterminazione e all’accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita;</p> <p>b) si realizza nell’identità culturale, educativa, progettuale, nell’organizzazione e nel curricolo delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio;</p> <p>c) è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell’ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.</p>	<p>1. <i>Identico</i></p> <p>a) <i>Identico</i></p> <p>b) <i>Identico</i></p> <p>c) costituisce impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell’ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.</p>
<p>2. Il presente decreto promuove la partecipazione della famiglia, nonché delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale.</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 2. Ambito di applicazione</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2. Ambito di applicazione</p>
<p>1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano esclusivamente alle bambine e ai bambini della scuola dell’infanzia, alle alunne e agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di secondo grado con disabilità certificata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di promuovere e garantire il diritto all’educazione, all’istruzione e alla formazione.</p>	<p>1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano esclusivamente alle bambine e ai bambini della scuola dell’infanzia, alle alunne e agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di secondo grado certificati, ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di promuovere e garantire il diritto all’educazione, all’istruzione e alla formazione.</p>
<p>2. L’inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) parte integrante del progetto individuale di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, come modificato dal presente</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>

decreto.	
Capo II Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica	Capo II Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica
Art. 3. Prestazioni e competenze	Art. 3. Prestazioni e competenze
<p>1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nel rispetto della normativa vigente, perseguono l'obiettivo di garantire le prestazioni per l'inclusione scolastica delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1.</p> <p>2. Lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione scolastica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) all'assegnazione nella scuola statale dei docenti per il sostegno didattico, al fine di assicurare il diritto all'educazione e all'istruzione delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1; b) alla definizione dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) tenendo conto, tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilità certificata iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 7, del <i>decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 15 luglio 2011, n. 111</i>, e successive modificazioni; c) all'assegnazione, nell'ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, tenendo conto del genere delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, nell'ambito delle risorse umane disponibili e assegnate a ciascuna istituzione scolastica; d) all'assegnazione alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di un contributo economico, parametrato al numero delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità accolti ed alla relativa percentuale rispetto al numero complessivo dei frequentanti. <p>3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della <i>legge 23 agosto 1988, n. 400</i>, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del <i>decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</i>, sono definite le modalità per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettere</p>	<p>1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nel rispetto della normativa vigente, perseguono l'obiettivo di garantire le prestazioni per l'inclusione scolastica delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1, tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole così come definito dall'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18.</p> <p>2. <i>Identico</i></p> <p>a) <i>Identico</i></p> <p>b) alla definizione dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) tenendo conto, tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 7, del <i>decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 15 luglio 2011, n. 111</i>, e successive modificazioni;</p> <p>c) <i>Identico</i></p> <p>d) all'assegnazione alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di un contributo economico, parametrato al numero delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica accolti ed alla relativa percentuale rispetto al numero complessivo dei frequentanti.</p> <p>3. <i>Identico</i></p>

<p>b) e c), anche apportando le necessarie modificazioni al regolamento di cui al <i>decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119</i>, e successive modificazioni, al fine di adeguare i criteri e i parametri di riparto dell'organico del personale ATA.</p>	
<p>4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del <i>decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</i>, sono individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, ferme restando gli ambiti di competenza della contrattazione collettiva e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'<i>articolo 1, comma 947</i>, della <i>legge 28 dicembre 2015, n. 208</i>, e delle altre risorse al medesimo fine disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3e dell'articolo 9 del <i>decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</i>, sono individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, nel rispetto comunque degli ambiti di competenza della contrattazione collettiva e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'<i>articolo 1, comma 947</i>, della <i>legge 28 dicembre 2015, n. 208</i>, e delle altre risorse al medesimo fine disponibili a legislazione vigente.</p>
<p>5. Gli Enti locali, nel rispetto del riparto delle competenze previsto dall'<i>articolo 1, comma 85</i> e seguenti, della <i>legge 7 aprile 2014, n. 56</i>, e dall'<i>articolo 1, comma 947</i>, della <i>legge 28 dicembre 2015, n. 208</i>, provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili:</p>	<p>5. Gli Enti territoriali, nel rispetto del riparto delle competenze previsto dall'<i>articolo 1, comma 85</i> e seguenti, della <i>legge 7 aprile 2014, n. 56</i>, e dall'<i>articolo 1, comma 947</i>, della <i>legge 28 dicembre 2015, n. 208</i>, provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili:</p>
<p>a) gli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dall'<i>articolo 13, comma 3</i>, della <i>legge 5 febbraio 1992, n. 104</i>, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto;</p>	<p>a) gli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dall'<i>articolo 13, comma 3</i>, della <i>legge 5 febbraio 1992, n. 104</i>, nonché dall'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell'accordo di cui al comma 5-bis, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto, come definite dal CCNL, comparto Istruzione e Ricerca, vigente;</p>
<p>b) i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica, come garantiti dall'<i>articolo 8, comma 1, lettera g</i>), della <i>legge 5 febbraio 1992, n. 104</i>, ed esercitati secondo il riparto delle competenze stabilito dall'<i>articolo 26</i> della medesima legge, nonché dall'<i>articolo 139, comma 1, lettera c</i>), del <i>decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112</i>;</p> <p>c) l'accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali di cui all'<i>articolo 8, comma 1, lettera c</i>), della <i>legge 5 febbraio 1992, n. 104</i>, e all'<i>articolo 2, comma 1, lettera b</i>), della <i>legge 11 gennaio 1996, n. 23</i>.</p>	<p>b) <i>Identico</i></p> <p>c) l'accessibilità e la fruibilità fisica, senso percettiva e comunicativa degli spazi e degli strumenti delle istituzioni scolastiche statali di cui all'<i>articolo 8, comma 1, lettera c</i>), della <i>legge 5 febbraio 1992, n. 104</i>, e all'<i>articolo 2, comma 1, lettera b</i>), della <i>legge 11 gennaio 1996, n. 23</i>.</p>
	<p>5 bis. Con accordo in sede di Conferenza Unificata da perfezionare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative degli interventi e dei servizi di cui alle lettere a), b), c) del comma 5, ivi comprese le modalità e le sedi per l'individuazione e l'indicazione, nei limiti delle risorse disponibili, del fabbisogno di servizi, delle strutture e delle risorse professionali, nonché gli standard qualitativi relativi alle predette lettere.</p>
<p>6. Ai sensi dell'<i>articolo 315, comma 1, lettera b</i>), del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dell'<i>articolo 13, comma 1, lettera b</i>), della <i>legge 5 febbraio 1992, n. 104</i>, lo Stato, le</p>	<p>6. <i>Identico</i></p>

<p>Regioni e gli Enti locali garantiscono l'accessibilità e la fruibilità dei sussidi didattici e degli strumenti tecnologici e digitali necessari per l'inclusione scolastica.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 4. Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica</p> <p>1. La valutazione della qualità dell'inclusione scolastica è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del <i>decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80</i>.</p> <p>2. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), in fase di predisposizione dei protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei rapporti di autovalutazione, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15 del presente decreto, definisce gli indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica sulla base dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) livello di inclusività del Piano triennale dell'offerta formativa come concretizzato nel Piano per l'inclusione scolastica; b) realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti; c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione; d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale della scuola incluse le specifiche attività formative; e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione; f) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola. 	<p style="text-align: center;">Art. 4. Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica</p> <p>1. <i>Identico</i></p> <p>2. <i>Identico</i></p>
<p style="text-align: center;">Capo III Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica</p>	<p style="text-align: center;">Capo III Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5. Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5. Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104</p>
<p>1. La domanda per l'accertamento della disabilità in età evolutiva di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal presente decreto, è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che vi dà riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.</p>	<p>1. La domanda per l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal presente decreto, corredata di certificato medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura della Azienda sanitaria locale, è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che</p>

	<p>vi dà riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.</p>
<p>2. Alla <i>legge 5 febbraio 1992, n. 104</i> sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990.»;</p>	<p>2. Alla <i>legge 5 febbraio 1992, n. 104</i> sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
<p>b) all'<i>articolo 12</i>, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti ai sensi dell'articolo 3, è redatto un profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del progetto individuale di cui all'<i>articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328</i>, nonché per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).»;</p>	<p>a) all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: «1-bis). Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in età evolutiva, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile e l'altro specialista nella patologia che connota la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o da un operatore sociale, o da uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche, di cui al comma 1, individuati dall'ente locale o dall'INPS quando l'accertamento sia svolto dal medesimo Istituto ai sensi dell'art. 18, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché, negli altri casi, da un medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma 11, della stessa legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n.295 del 1990.»;</p>
<p>c) all'<i>articolo 12</i>, i commi 6, 7 e 8 sono soppressi.</p>	<p>b) all'<i>articolo 12</i>, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n.295, effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente certificati ai sensi del citato articolo 4, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale di cui all'<i>articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328</i>»;</p>
<p>3. Il Profilo di funzionamento di cui all'<i>articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104</i>, che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale, come modificato dal presente decreto, è redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare di cui al <i>decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994</i>, composta da:</p>	<p>c) <i>Identico</i></p>
<p>a) un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona;</p> <p>b) uno specialista in neuropsichiatria infantile;</p> <p>c) un terapista della riabilitazione;</p> <p>d) un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto.</p>	<p>3. Il Profilo di funzionamento di cui all'<i>articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104</i>, che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come modificato dal presente decreto, è redatto da una unità di valutazione multidisciplinare, nell'ambito del SSN, composta da:</p> <p>a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore;</p> <p>b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'età evolutiva, un assistente sociale o un pedagogista o un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale, in rappresentanza dell'Ente locale di competenza.</p>

<p>4. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:</p>	<p>4. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:</p>
<p>a) è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI;</p> <p>b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica;</p> <p>e) è redatto con la collaborazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente fra i docenti della scuola frequentata;</p>	<p>a) è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Progetto Individuale;</p> <p>b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l'inclusione scolastica;</p> <p>c) è redatto con la collaborazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, nonché, nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile, della studentessa o dello studente con disabilità, con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell'istituzione scolastica ove è iscritto la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente;</p> <p>d) è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona</p>
<p>5. I genitori o chi ne esercita la responsabilità trasmettono la certificazione di disabilità all'unità di valutazione multidisciplinare, all'ente locale competente e all'istituzione scolastica, rispettivamente ai fini della predisposizione del Profilo di funzionamento, del Progetto individuale e del PEI.</p>	<p>5. I genitori o chi ne esercita la responsabilità genitoriale trasmettono il profilo di funzionamento di cui al comma 4, all'istituzione scolastica e all'ente locale competente, rispettivamente ai fini della predisposizione del PEI e del Progetto individuale, qualora venga richiesto.</p>
<p>6. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per la famiglia e le disabilità, per gli affari regionali e le autonomie, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15 del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le Linee guida contenenti:</p>	<p>6. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per la famiglia e le disabilità, per gli affari regionali e le autonomie, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15 del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 3 e all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le Linee guida contenenti:</p>
<p>a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva, secondo la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati (ICD) dell'OMS;</p> <p>b) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del Profilo di funzionamento, secondo la classificazione ICF dell'OMS.</p>	<p>a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, tenuto conto della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD) e della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell'OMS;</p> <p>b) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del Profilo di funzionamento, tenuto conto della classificazione ICF dell'OMS.</p>
<p>6-bis. Le Linee guida di cui al comma 6, a fronte di nuove evidenze scientifiche, sono aggiornate con cadenza almeno triennale.</p> <p>6-ter. Si provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	
<p>Capo IV Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione</p>	<p>Capo IV Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione</p>
<p>Art. 6.</p>	<p>Art. 6.</p>

Progetto individuale	Progetto individuale
<p>1. Il Progetto individuale di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è redatto dal competente Ente locale sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità.</p> <p>2. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.</p>	<p>1. Il Progetto individuale di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è redatto dal competente Ente Locale d'intesa con la competente Azienda Sanitaria Locale sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità.</p> <p>2. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto Individuale sono definite anche con la partecipazione di un rappresentante dell'istituzione scolastica interessata.</p> <p>2-bis. Si provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente</p>
<p>Art. 7. Piano educativo individualizzato</p>	<p>Art. 7. Piano educativo individualizzato</p>
<p>1. All'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, dopo le parole «valutazione diagnostico-funzionale» sono aggiunte le seguenti: «o al Profilo di funzionamento» e dopo le parole «Servizio sanitario nazionale» sono aggiunte le seguenti: «, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche».</p> <p>2. Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:</p> <p>a) è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare;</p> <p>b) tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento;</p> <p>c) individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;</p> <p>d) esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;</p>	<p>1. <i>Identico</i></p> <p>2. Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:</p> <p>a) è elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione di cui al comma 10 dell'articolo 9;</p> <p>b) tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e alla riduzione delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS.</p> <p>c) individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;</p> <p>d) esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal</p>

<p>e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;</p> <p>f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;</p> <p>g) è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione;</p> <p>h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.</p>	<p>personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3;</p> <p>e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;</p> <p>f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;</p> <p>g) è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione;</p> <p>h) <i>Identico</i></p> <p>.</p> <p>2-bis. La realizzazione delle misure attuative, di cui al comma 2, avviene ad invarianza di spesa e nel rispetto del limite dell'organico docente ed ATA assegnato a livello regionale e la dotazione organica complessiva non può essere incrementata in conseguenza dell'attivazione degli interventi previsti dal predetto comma 2, ivi compreso l'adeguamento dell'organico delle istituzioni scolastiche alle situazioni di fatto.</p> <p>2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui al presente articolo e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche.</p>
<p>Art. 8. Piano per l'inclusione</p> <p>1. Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, e compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.</p>	<p>Art. 8. Piano per l'inclusione</p> <p>1. Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compreso l'utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni bambina e bambino, alunna o alunno, studentessa o studente, e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, per il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento, nonché per progettare e programmare gli</p>

	interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.
2. Il Piano per l'inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.	2. <i>Identico.</i>
Art. 9. Gruppi per l'inclusione scolastica	Art. 9. Gruppi per l'inclusione scolastica
1. L'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sostituito dal seguente: «Art. 15 (Gruppi per l'inclusione scolastica). - 1. Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di: a) consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge, integrati con le finalità di cui alla <i>legge 13 luglio 2015, n. 107</i> , con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro; b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT); c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.	1. <i>Identico</i>
2. Il GLIR è presieduto dal dirigente preposto all'USR o da un suo delegato. Nell'ambito del decreto di cui al comma 3 è garantita la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell'inclusione scolastica.	2. <i>Identico</i>
3. La composizione, l'articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GLIR, fermo restando quanto previsto al comma 2, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.	3. <i>Identico</i>
4. Per ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è istituito il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT). Il GIT è composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale, due docenti per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto dell'USR.	4. Per ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero a livello delle città metropolitane maggiori, è costituito il Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT). Il GIT è composto da personale docente esperto nell'ambito dell'inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative. Il GIT è nominato con decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale ed è coordinato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo presiede. Il GIT conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'ufficio scolastico regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero può esprimere su tale richiesta un parere difforme. Agli oneri relativi al personale docente di cui al presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 20 comma 4.
5. Il GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verifica e formula la relativa proposta all'USR.	5. Il GIT, che agisce in coordinamento con l'ufficio scolastico regionale, supporta le istituzioni scolastiche nella definizione dei PEI secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione su-base ICF, nell'uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel Piano per l'Inclusione della singola istituzione scolastica, nel potenziamento della corresponsabilità educativa e delle attività di didattica inclusiva.

<p>6. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è integrato:</p> <p>a) dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilità nel campo dell'inclusione scolastica;</p> <p>b) dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.</p>	<p>6. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è integrato:</p> <p>a) dalle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nell'inclusione scolastica;</p> <p>b) dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.</p>
<p>7. Le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GIT sono definite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p>	<p>7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, sono definite le modalità di funzionamento del GIT, la sua composizione, le modalità per la selezione dei componenti, gli ulteriori compiti attribuiti, le forme di monitoraggio del suo funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica.</p>
<p>8. Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.</p>	<p>8. <i>Identico</i></p>
<p>9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.».</p>	<p>9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e può avvalersi della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell'inclusione scolastica. In sede di definizione dell'utilizzazione delle risorse complessive destinate all'istituzione scolastica ai fini dell'assistenza di competenza degli enti locali, alle riunioni del GLI partecipa un rappresentante dell'ente territoriale competente, secondo quanto previsto dall'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con il GIT di cui al comma 4 e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.</p>
	<p>10. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di Lavoro Operativo per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare. Ai componenti del Gruppo</p>

	<p>di Lavoro Operativo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.</p>
	<p>11. All'interno del Gruppo di Lavoro Operativo, di cui al comma 10, è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.</p>
<p>2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indica modalità di riconoscimento di «scuole polo» che svolgono azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici per l'inclusione.</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>
	<p>2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuate, quali Centri Territoriali di Supporto (CTS), istituzioni scolastiche di riferimento per la consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio a supporto dei processi di inclusione, per lo sviluppo, la diffusione e il miglior utilizzo di ausili, sussidi didattici e di nuove tecnologie per la disabilità. I CTS, al fine di ottimizzare l'erogazione del servizio, attivano modalità di collaborazione con i GIT per il supporto alle scuole del territorio per i processi di inclusione.</p> <p>2-ter. Dall'individuazione dei Centri Territoriali di Supporto (CTS), di cui al comma 2-bis, non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Art. 10. Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico</p>	<p>Art. 10 Individuazione e assegnazione delle misure di sostegno</p>
<p>1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal presente decreto:</p> <p>a) il dirigente scolastico, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia;</p> <p>b) il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base del Piano per l'inclusione, dei Profili di funzionamento, dei Piani educativi individualizzati, dei Progetti individuali ove esistenti, trasmessi dai singoli dirigenti scolastici, nonché sentiti questi ultimi in relazione ad ogni bambina o bambino, alunna o alunno, studentessa o studente con disabilità certificata, verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta all'USR;</p> <p>c) l'USR assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno;</p>	<p>1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il dirigente scolastico, sulla base del PEI di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell'autonomia delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno.</p> <p>2. L'ufficio scolastico regionale assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.</p> <p>3. Il dirigente scolastico, in tempo utile per l'ordinario avvio dell'anno scolastico, trasmette, sulla base dei PEI, di cui all'articolo 7, comma 2, la richiesta complessiva delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche agli Enti preposti, i quali, relativamente all'assegnazione di dette misure, attribuiscono le risorse complessive secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis.</p>

Art. 11. Sezioni per il sostegno didattico	Art. 11. Sezioni per il sostegno didattico
1. Nell'ambito dei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono istituite, per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, le sezioni dei docenti per il sostegno didattico.	<i>1. Identico</i>
<p style="text-align: center;">Capo V</p> Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria	<p style="text-align: center;">Capo V</p> Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria
<p style="text-align: center;">Art. 12.</p> <p>Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12.</p> <p>Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria</p>
1. La specializzazione per le attività di sostegno didattico alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni con disabilità certificata nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria si consegue attraverso il corso di specializzazione di cui al comma 2.	1. La specializzazione per le attività di sostegno didattico alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica certificata nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria si consegue attraverso il corso di specializzazione di cui al comma 2.
2. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica: <ul style="list-style-type: none"> a) è annuale e prevede l'acquisizione di 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari; b) è attivato presso le università autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle quali sono attivi i corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria; c) è programmato a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in ragione delle esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione; d) ai fini dell'accesso richiede il superamento di una prova predisposta dalle università. 	<i>2. identico</i>
3. Accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria che abbiano conseguito ulteriori 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione oltre a quelli già previsti nel corso di laurea. Ai fini del conseguimento dei predetti 60 CFU, possono essere riconosciuti i crediti formativi universitari eventualmente conseguiti dai predetti laureati magistrali in relazione ad insegnamenti nonché a crediti formativi universitari ottenuti in sede di svolgimento del tirocinio e di discussione di tesi attinenti al sostegno e all'inclusione.	<i>3. identico</i>
4. La positiva conclusione del corso di cui al comma 2 è titolo per l'insegnamento sui posti di sostegno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.	<i>4. identico</i>
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della	5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,

<p>legge 15 maggio 1997, n. 127, sono definiti i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, nonché i crediti formativi necessari per l'accesso al medesimo corso di specializzazione.</p>	<p>della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di laurea in scienze della formazione primaria, anche con l'integrazione, in tutto o in parte, dei CFU di cui al comma 3, i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, nonché i crediti formativi necessari per l'accesso al medesimo corso di specializzazione.</p>
<p>Capo VI Ulteriori disposizioni</p>	<p>Capo VI Ulteriori disposizioni</p>
<p>Art. 13. Formazione in servizio del personale della scuola</p>	<p>Art. 13. Formazione in servizio del personale della scuola</p>
<p>1. Nell'ambito del piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono garantite le necessarie attività formative per la piena realizzazione degli obiettivi di cui al presente decreto nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.</p> <p>2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della definizione del piano di formazione inserito nel Piano triennale dell'offerta formativa, individuano le attività rivolte ai docenti, in particolare a quelli delle classi in cui sono presenti bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilità certificata, anche in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive e coerenti con i piani degli studi individualizzati.</p> <p>3. Il piano di cui al comma 1 individua, nell'ambito delle risorse disponibili, anche le attività formative per il personale ATA al fine di sviluppare, in coerenza con i profili professionali, le competenze sugli aspetti organizzativi, educativo-relazionali e sull'assistenza di base, in relazione all'inclusione scolastica. Il personale ATA è tenuto a partecipare periodicamente alle suddette iniziative formative.</p> <p>4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce le modalità della formazione in ingresso e in servizio dei dirigenti scolastici sugli aspetti pedagogici, organizzativi e gestionali, giuridici e didattici dell'inclusione scolastica.</p>	<p><i>1. Identico</i></p> <p>2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della definizione del piano di formazione inserito nel Piano triennale dell'offerta formativa, individuano le attività rivolte ai docenti, in particolare a quelli delle classi in cui sono presenti bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica, anche in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive e coerenti con i piani degli studi individualizzati.</p> <p><i>3. Identico</i></p> <p><i>4. Identico</i></p>
<p>Art. 14. Continuità del progetto educativo e didattico</p>	<p>Art. 14. Continuità del progetto educativo e didattico</p>
<p>1. La continuità educativa e didattica per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti con disabilità certificata è garantita dal personale della scuola, dal Piano per l'inclusione e dal PEI.</p> <p>2. Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del Piano annuale di inclusione, il dirigente scolastico propone ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015, n. 107.</p>	<p>1. La continuità educativa e didattica per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica è garantita dal personale della scuola, dal Piano per l'inclusione e dal PEI.</p> <p><i>2. Identico</i></p>

<p>3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico, l'interesse della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente e l'eventuale richiesta della famiglia, per i posti di sostegno didattico possono essere proposti, non prima dell'avvio delle lezioni, ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, nonché quanto previsto dall'articolo 1, comma 131, della citata <i>legge n. 107 del 2015</i>. Le modalità attuative del presente comma sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della <i>legge 23 agosto 1988, n. 400</i>, anche apportando le necessarie modificazioni al regolamento di cui al <i>decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131</i>.</p>	<p>3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico, l'interesse della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente e l'eventuale richiesta della famiglia, per i posti di sostegno didattico possono essere proposti ai docenti con contratto a tempo determinato e con titolo di specializzazione per il sostegno didattico di cui all'articolo 12, ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, Le modalità attuative del presente comma sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche apportando le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131.</p>
<p>4. Al fine di garantire la continuità didattica durante l'anno scolastico, si applica l'<i>articolo 461</i> del testo unico di cui al <i>decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297</i>.</p>	<p>4. <i>Identico</i></p>
<p>Art. 15. Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica</p> <p>1. E' istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, che si raccorda con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.</p> <p>2. L'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica svolge i seguenti compiti:</p> <p>a) analisi e studio delle tematiche relative all'inclusione delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità certificata a livello nazionale e internazionale;</p> <p>b) monitoraggio delle azioni per l'inclusione scolastica;</p> <p>c) proposte di accordi inter-istituzionali per la realizzazione del progetto individuale di inclusione;</p> <p>d) proposte di sperimentazione in materia di innovazione metodologico-didattica e disciplinare;</p> <p>e) pareri e proposte sugli atti normativi inerenti l'inclusione scolastica.</p> <p>3. L'Osservatorio di cui al comma 2 è presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o da un suo delegato, ed è composto da un rappresentante del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, nonché, dai rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio nazionale nel campo dell'inclusione scolastica, da studenti nonché da altri soggetti pubblici e privati, comprese le istituzioni scolastiche, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. (4)</p> <p>4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità di funzionamento, incluse le modalità di espressione dei pareri facoltativi di cui al comma 2, lettera e), nonché la durata dell'Osservatorio di cui al comma 2.</p>	<p>Art. 15. Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica</p> <p>1. <i>Identico</i></p> <p>2. <i>Identico</i></p> <p>a) analisi e studio delle tematiche relative all'inclusione delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica a livello nazionale e internazionale;</p> <p>b. <i>Identico</i></p> <p>c. <i>Identico</i></p> <p>d. <i>Identico</i></p> <p>e. <i>Identico</i></p> <p>3. <i>Identico</i></p> <p>4. <i>Identico</i></p>

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	5. <i>Identico</i>
	<p style="text-align: center;">Art. 15 bis Misure di accompagnamento</p> <p>1. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalità di inclusione previste dal presente decreto. In particolare, dovranno essere definite misure di accompagnamento in ordine a:</p> <p class="list-item-l1">a) iniziative formative per il personale scolastico;</p> <p class="list-item-l1">b) attivazione di progetti e iniziative per il supporto delle istituzioni scolastiche.</p> <p>2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è definita la composizione di un comitato istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la direzione e il coordinamento delle misure di accompagnamento. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.</p>
Art. 16. Istruzione domiciliare	Art. 16. Istruzione domiciliare
<p>1. Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, individuano azioni per garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie.</p> <p>2. Alle attività di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>1. <i>Identico</i></p> <p>2. <i>Identico</i></p> <p>2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno didattico impegnati in attività di istruzione domiciliare.</p> <p>2-ter. Dall'attuazione delle modalità di svolgimento del servizio dei docenti impegnati nell'istruzione domiciliare, di cui ai commi 1 e 2-bis, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
Art. 17. Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano	Art. 17. Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano
1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia di inclusione scolastica alle Regioni a Statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano secondo i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione.	1. <i>Identico</i>
Art. 18. Abrogazioni e coordinamenti	Art. 18. Abrogazioni e coordinamenti

<p>1. A decorrere dal 1° settembre 2019 sono abrogati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Il terzo e il quinto periodo del comma 5 dell'articolo 10 del <i>decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 30 luglio 2010, n. 122</i>; b) il regolamento di cui al <i>decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185</i>. 	<p>1. <i>Identico</i></p>
<p>2. Le disposizioni di cui al citato articolo 10, comma 5, del <i>decreto-legge n. 78 del 2010</i>, come modificato dal comma 1, si applicano anche alle commissioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 4 della <i>legge n. 104 del 1992</i>, introdotto dal presente decreto.</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>
<p>3. All'<i>articolo 13, comma 2-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 8 novembre 2013, n. 128</i>, le parole «le diagnosi funzionali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «i Profili di funzionamento».</p>	<p>3. <i>Identico</i></p>
<p>4. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della <i>legge 23 agosto 1988, n. 400</i>, e con la medesima procedura individuata dal citato <i>articolo 13</i>, comma 2-ter del <i>decreto-legge n. 104 del 2013</i>, sono apportate le necessarie modificazioni, anche tenendo conto di quanto previsto dal presente decreto, al regolamento adottato con <i>decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 luglio 2016, n. 162</i>. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al periodo precedente continua ad avere efficacia il citato <i>decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 162 del 2016</i>.</p>	<p>4. <i>Identico</i></p>
<p>Art. 19. Decorrenze e norme transitorie</p>	<p>Art. 19. Decorrenze e norme transitorie</p>
<p>1. A decorrere dal 1° settembre 2019 il Profilo di funzionamento sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale.</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>
<p>2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1 a 5, all'articolo 6 e all'articolo 10 decorrono dal 1° settembre 2019. Dalla medesima data, il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 recante «Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1994, n. 79, è soppresso e il Profilo di funzionamento è redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare disciplinata dall'articolo 5, comma 3, del presente decreto.</p>	<p>2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1 a 5, all'articolo 6, all'articolo 7 e all'articolo 10 decorrono dal 1° settembre 2019. Le disposizioni di cui all'articolo 10 producono effetti dall'anno scolastico 2020/2021. A decorrere dal 1° settembre 2019 il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 recante «Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1994, n. 79, è soppresso e il Profilo di funzionamento è redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare disciplinata dall'articolo 5, comma 3, del presente decreto.</p>
<p>3. I Gruppi di lavoro di cui all'articolo 15 della <i>legge n. 104 del 1992</i>, come modificato dall'articolo 9 del presente decreto, sono istituiti con le seguenti decorrenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il GLIR e il GLI dal 1° settembre 2017; b) il GIT dal 1° settembre 2019. 	<p>3. <i>Identico</i></p>
<p>4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 8 e 9 dell'articolo 15 della <i>legge n. 104 del 1992</i>, come sostituito dall'articolo 9 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017. Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai</p>	<p>4. <i>identico</i></p>

commi 2 e 4 dell'articolo 15 della <i>legge n. 104 del 1992</i> nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto.	
5. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 7 dell'articolo 15 della <i>legge n. 104 del 1992</i> , come sostituito dall'articolo 9 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2019. Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 15 della <i>legge n. 104 del 1992</i> nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto.	5. <i>Identico</i>
6. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2019 e quelle di cui al comma 2 del medesimo articolo dall'anno scolastico 2019/2020.	
7. Le disposizioni di cui all'articolo 12 si applicano a decorrere dall'anno accademico individuato con il decreto di cui al comma 5 del medesimo articolo; a decorrere dal predetto anno accademico, non possono essere effettuati percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico alle bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia, alle alunne e agli alunni della scuola primaria con disabilità certificata, come disciplinati dal <i>decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249</i> .	7. <i>identico</i> 7-bis. Al fine di garantire la graduale attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, fermo restando quanto previsto al comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1 a 5, all'articolo 6, all'articolo 7 e all'articolo 10 si applicano, alle bambine, ai bambini, alle alunne, agli alunni, alle studentesse e agli studenti certificati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al passaggio di grado di istruzione. 7-ter. Fino alla costituzione dei Gruppi per inclusione territoriale di cui all'articolo 9, la richiesta relativa al fabbisogno dei posti di sostegno è inviata dal dirigente scolastico all'Ufficio scolastico regionale senza la previa consultazione del GIT. Il direttore dell'Ufficio scolastico regionale procede all'assegnazione dei posti di sostegno senza la previa conferma, ovvero il parere, dei GIT.
Art. 20. Copertura finanziaria	Art. 20. Copertura finanziaria
1. Le attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), sono svolte dall'organico dell'autonomia esclusivamente nell'ambito dell'organico dei posti di sostegno, con la procedura di cui all'articolo 10 del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 75, della <i>legge 13 luglio 2015, n. 107</i> .	1. <i>Identico</i>
2. Le attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c) e d) e comma 3 sono svolte nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili.	2. <i>identico</i>
3. Ai componenti dei Gruppi per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come sostituito dal presente decreto, nonché ai componenti dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Il personale scolastico	3. <i>identico</i>

eventualmente nominato nell'ambito del GLIR e del GLI non può essere esonerato dall'attività didattica o di servizio.	
4. Agli oneri derivanti dal funzionamento dei GIT, pari a euro 5,04 milioni nell'anno 2019 e a euro 15,11 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.	4. <i>Identico</i>
5. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	5. <i>identico</i>

Delibera del Collegio Docenti n. 58 del 28/06/2024